

## COMUNICATO N. 20/DIV – 18 SETTEMBRE 2023

20/48

CAMPIONATO SERIE C NOW 2023–2024

### GARE DEL 15, 16 e 17 SETTEMBRE 2023

Si riportano i risultati delle gare disputate il 15, 16 e 17 Settembre 2023

#### 3^ Giornata andata

##### GIRONE A

ALESSANDRIA	PADOVA	1-2
ATALANTA U23	GIANA ERMINIO	3-2
FIORENZUOLA	ALBINOLEFFE	2-1
L.R. VICENZA	LUMEZZANE	1-0
LEGNAGO SALUS	VIRTUS VERONA	1-4
MANTOVA	PRO SESTO	2-0
NOVARA	TRENTO	0-3
PRO PATRIA	ARZIGNANO V.	1-1

##### GIRONE C

AUDACE CERIGNOLA	BRINDISI (*)	
AVELLINO	FOGGIA	0-0
CASERTANA	BENEVENTO	0-0
CATANIA	PICERNO	2-0
GIUGLIANO	JUVE STABIA (*)	
MONTEROSI TUSCIA	LATINA (*)	
POTENZA	MONOPOLI	2-1
TARANTO	ACR MESSINA (**)	
TURRIS	SORRENTO	3-2
VIRTUS FRANCAVILLA	CROTONE	3-1

(\*) Post. 18.09.2023

(\*\*) Rinv. C.U. n. 15/DIV del 13.09.2023

#### DECISIONI GIUDICE SPORTIVO

Il Giudice Sportivo Dott. Stefano Palazzi, assistito da Irene Papi e dal Rappresentante dell'A.I.A. Sig. Silvano Torrini, nella seduta del 18 settembre 2023 ha adottato le deliberazioni che di seguito integralmente si riportano:

"

### GARE DEL 15, 16 e 17 SETTEMBRE 2023

#### PROVVEDIMENTI DISCIPLINARI

In base alle risultanze degli atti ufficiali sono state deliberate le seguenti sanzioni disciplinari:

Il Giudice Sportivo,

premesso che in occasione delle gare disputate nel corso della terza giornata di andata del Campionato i sostenitori delle Società ALESSANDRIA, AVELLINO, CROTONE, MONOPOLI, POTENZA, L.R. VICENZA, SORRENTO e TURRIS hanno, in violazione della normativa di cui agli artt. 25 e 26 CGS:

- introdotto nell'impianto sportivo ed utilizzato esclusivamente nel proprio Settore, materiale

pirotecnico di vario genere (petardi, fumogeni e bengala), rispetto al cui uso non sono state segnalate conseguenze dannose;  
- ovvero hanno intonato cori offensivi nei confronti dei tifosi di altre società, ritenuti da questo Giudice di non particolare gravità;  
considerato che nei confronti delle Società sopra indicate ricorrono congiuntamente le circostanze di cui all'art. 29, comma 1, lett. a), b) e d) C.G.S.,

**DELIBERA**

salvi i provvedimenti di seguito specificati, di non adottare provvedimenti sanzionatori nei confronti della Società di cui alla premessa, in ordine al comportamento dei loro sostenitori come sopra descritto.

**SOCIETA'**

**AMMENDA € 1.200,00**

**CASERTANA** per fatti contrari alle norme in materia di ordine e di sicurezza e per fatti violenti commessi dai suoi sostenitori integranti pericolo per l'incolumità pubblica, consistiti:

1. nell'aver acceso, prima dell'inizio della gara, numerosi fumogeni all'interno del Settore Distinti determinando, con tale condotta, un ritardo di circa due minuti nell'avvio della gara, in attesa che tornasse una corretta visibilità;
2. nell'aver lanciato, prima dell'inizio della gara, due fumogeni sul recinto di gioco, senza conseguenze.

Ritenuta la continuazione, misura della sanzione in applicazione degli artt. 6, 13, comma 2, e 25, comma 3, e 26 C.G.S., valutate le modalità complessive e considerato che non si sono verificate conseguenze dannose ulteriori rispetto al ritardo nell'avvio della gara (r. arbitrale, r. proc. fed., r. c.c.).

**AMMENDA € 1.000,00**

**CATANIA** per avere i suoi sostenitori, posizionati nel Settore Curva Nord, al 40° minuto del primo tempo e al 27° minuto del secondo tempo, intonato cori offensivi e insultanti nei confronti dei tifosi di altra squadra avversaria che, direttamente o indirettamente, hanno comportato offesa, denigrazione o insulto per motivi di origine territoriale.

Ritenuta la continuazione, misura della sanzione in applicazione degli artt. 13, comma 2, e 25, comma 3, C.G.S., valutate le modalità complessive dei fatti (r. proc. fed., r. c.c.).

**AMMENDA € 800,00**

**MONOPOLI** per fatti contrari alle norme in materia di ordine e di sicurezza e per fatti violenti commessi dai suoi sostenitori integranti pericolo per l'incolumità pubblica, consistiti:

1. nell'aver lanciato, al 67° minuto della gara, un bengala nel recinto di gioco provocando, una piccola bruciatura del tappeto sintetico;
2. nell'aver danneggiato una porta dei servizi igienici loro riservati.

Misura della sanzione in applicazione degli artt. 6, 13 comma 2, 25 e 26 C.G.S., valutate le modalità complessive dei fatti, rilevato che non si sono verificate conseguenze dannose ulteriori rispetto alla bruciatura del tappeto sintetico, che la Società sanzionata disputava la gara in trasferta e considerati i modelli organizzativi adottati ex art 29 C.G.S. (r. proc. fed., r. c.c. – documentazione fotografica, obbligo di risarcimento danni se richiesto).

**SORRENTO** per fatti contrari alle norme in materia di ordine e di sicurezza e per fatti violenti commessi dai suoi sostenitori posizionati nel Settore Distinti Ospiti integranti pericolo per l'incolumità pubblica, consistiti:

1. nell'aver lanciato, all'ingresso in campo delle squadre, tre bengala sul terreno di gioco provocando, la bruciatura del manto erboso sintetico;

2. nell'aver danneggiato due seggiolini posizionati nel settore loro riservato.

Misura della sanzione in applicazione degli artt. 6, 13 comma 2, 25 e 26 C.G.S., valutate le modalità complessive dei fatti, rilevato che non si sono verificate conseguenze dannose ulteriori rispetto alla bruciatura del manto erboso, che la Società sanzionata disputava la gara in trasferta e considerati i modelli organizzativi adottati ex art 29 C.G.S. (r. proc. fed., r. c.c. – documentazione fotografica, obbligo di risarcimento danni se richiesto).

**TURRIS** per fatti contrari alle norme in materia di ordine e di sicurezza e per fatti violenti commessi dai suoi sostenitori integranti pericolo per l'incolumità pubblica, consistiti nell'aver lanciato, al 23° minuto del primo tempo, un'asta di bandiera in plastica nel recinto di gioco.

Misura della sanzione in applicazione degli artt. 6, 13 comma 2, 25 e 26 C.G.S., valutate le modalità complessive dei fatti, rilevato che non si sono verificate conseguenze dannose e considerate le misure previste e poste in essere in applicazione dei modelli organizzativi attuati ex art. 29 C.G.S. (r. proc. fed).

#### **AMMENDA € 200,00**

**ALESSANDRIA** per non avere assicurato l'erogazione dell'acqua calda negli spogliatoi riservati agli Arbitri al termine della gara.

Misura della sanzione in applicazione degli artt. 4, artt. 13, comma 2, C.G.S., valutate le modalità complessive dei fatti (r. arbitrale).

#### **DIRIGENTI ESPULSI**

**INIBIZIONE A SVOLGERE OGNI ATTIVITA' IN SENO ALLA F.I.G.C., A RICOPRIRE CARICHE FEDERALI ED A RAPPRESENTARE LA SOCIETA' NELL'AMBITO FEDERALE A TUTTO IL 22 SETTEMBRE 2023 ED € 500,00 DI AMMENDA**

VERCELLOTTI STEFANO (ALESSANDRIA)

per avere, al 23° minuto del secondo tempo, tenuto una condotta irrispettosa nei confronti dell'Arbitro, in quanto usciva intenzionalmente dall'area tecnica e protestava reiteratamente nei confronti di una sua decisione.

Misura della sanzione in applicazione degli artt.13 comma 2, e 36, comma 2, lett. a), C.G.S., valutate le modalità complessive della condotta (r. IV Ufficiale).

#### **DIRIGENTI NON ESPULSI**

##### **AMMONIZIONE (I INFR)**

BALDRIGHI LUCA

(FIORENZUOLA)

#### **ALLENATORI ESPULSI**

### **SQUALIFICA PER UNA GARA EFFETTIVA ED € 500,00 DI AMMENDA**

MAYATE MOHAMED (LEGNAGO SALUS)

per avere, al 27° minuto del secondo tempo, tenuto una condotta ingiuriosa nei confronti del IV Ufficiale pronunciando al suo indirizzo un epiteto offensivo.

Misura della sanzione in applicazione degli artt. 13, comma 2, e 36, comma 1, lett. a), C.G.S., valutate le modalità complessive dei fatti (r. IV Ufficiale, panchina aggiuntiva).

CAGLIONI DARIO (PRO SESTO)

per avere, al 29° minuto del secondo tempo, tenuto una condotta irrispettosa nei confronti dell'Arbitro, in quanto, si alzava dalla panchina aggiuntiva protestando platealmente nei confronti di una sua decisione.

Misura della sanzione in applicazione degli artt.13 comma 2, e 36, comma 1, lett. a), C.G.S., valutate le modalità complessive della condotta (r. IV Ufficiale, panchina aggiuntiva).

### **SQUALIFICA PER UNA GARA EFFETTIVA ED AMMONIZIONE (I INFR)**

DIANA AIMO (L.R. VICENZA)

per avere, al 42° minuto del secondo tempo, tenuto una condotta irrispettosa e ingiuriosa nei confronti dell'Arbitro, in quanto, nonostante i ripetuti richiami, usciva dall'area tecnica e pronunciava parole offensive nei suoi confronti per dissentire nei confronti di una sua decisione.

Misura della sanzione in applicazione degli artt.13 comma 2, e 36, comma 1, lett a), C.G.S., valutate le modalità complessive della condotta (r. a. a. n. 1).

### **CALCIATORI ESPULSI**

### **SQUALIFICA PER UNA GARA EFFETTIVA PER DOPPIA AMMONIZIONE**

ROTA ARENSI (ALESSANDRIA)

GIGLIOTTI GUILLAUME RENE (CROTONE)

FRASCATORE PAOLO (TURRIS)

### **CALCIATORI NON ESPULSI**

### **AMMONIZIONE (III INFR)**

FASOLINO GAETANO (TURRIS)

### **AMMONIZIONE (II INFR)**

LAKTI ERALD (ARZIGNANO VALCHIAMPO)

SUSSI CHRISTIAN (FIORENZUOLA)

MARZUPIO MANUEL (FOGGIA)

FERRANTE LORENZO (GIANA ERMINIO)

FERRARI FRANCO (L.R. VICENZA)

MARTIC MANUEL (LEGNAGO SALUS)

PELAGATTI CARLO (LEGNAGO SALUS)

RIGHETTI SAMUELE (LUMEZZANE)

VASSALLO FRANCESCO (MONOPOLI)

BUSSAGLIA ANDREA	(PRO SESTO)
MAURIZII EMANUELE	(PRO SESTO)
TONINELLI DARIO	(PRO SESTO)
MONTEAGUDO JUAN CRUZ	(VIRTUS FRANCAVILLA)

### **AMMONIZIONE (I INFR)**

BORGHINI DIEGO	(ALBINOLEFFE)
DOUMBIA ISSA	(ALBINOLEFFE)
BELGIOVINE DANIELE	(ALESSANDRIA)
NUNZELLA LEONARDO	(ALESSANDRIA)
MOLNAR IVO	(ARZIGNANO VALCHIAMPO)
MASI ALBERTO	(ATALANTA U23)
SIDIBE ALLASSANE	(ATALANTA U23)
DALL'OGGIO JACOPO	(AVELLINO)
SANNIPOLI DANIEL	(AVELLINO)
BENEDETTI AMEDEO	(BENEVENTO)
BERRA FILIPPO	(BENEVENTO)
MAROTTA ALESSANDRO	(BENEVENTO)
PASTINA CHRISTIAN DIEGO	(BENEVENTO)
SIMONETTI PIER LUIGI	(BENEVENTO)
PROIETTI MATTIA	(CASERTANA)
TOSCANO MARCO	(CASERTANA)
CASTELLINI ALESSIO	(CATANIA)
CHIRICO' COSIMO	(CATANIA)
LADINETTI RICCARDO	(CATANIA)
D'ERRICO ANDREA	(CROTONE)
SECK ASSANE	(FIORENZUOLA)
SORZI MATTEO	(FIORENZUOLA)
MARTINI JACOPO	(FOGGIA)
FRANZONI ANDREA	(GIANA ERMINIO)
FUMAGALLI TOMMASO	(GIANA ERMINIO)
IERARDI MARIO	(L.R. VICENZA)
MOSCATI MARCO	(LUMEZZANE)
PESCE SIMONE	(LUMEZZANE)
POGLIANO CESARE	(LUMEZZANE)
REGAZZETTI SAMUELE	(LUMEZZANE)
PANIZZI ERIK	(MANTOVA)
REDOLFI ALEX	(MANTOVA)
BORELLO GIUSEPPE	(MONOPOLI)
CARGNELUTTI RICCARDO	(MONOPOLI)
BONACCORSI SAMUELE	(NOVARA)
KHAILOTI OMAR	(NOVARA)
RANIERI ROBERTO	(NOVARA)
BELLI FRANCESCO	(PADOVA)
FAVALE GIULIO	(PADOVA)
RUSSINI SIMONE	(PADOVA)
CECCARELLI TOMMASO	(PICERNO)
PITARRESI FRANCESCO	(PICERNO)
SBRAGA ANDREA	(POTENZA)

SCHIATTARELLA PASQUALE	(POTENZA)
VOLPE GIOVANNI	(POTENZA)
STANZANI LEONARDO	(PRO PATRIA)
BASILI DAMIANO	(PRO SESTO)
BADJE ISMAILA	(SORRENTO)
BLONDETT EDOARDO	(SORRENTO)
BONAVOLONTA ANGELO	(SORRENTO)
DE FRANCESCO ALBERTO	(SORRENTO)
GARCIA TENA POL	(TRENTO)
RUSSO ALESSANDRO	(TRENTO)
SANGALLI MATTIA RONALD	(TRENTO)
MATERA ANTONIO	(TURRIS)
MICELI MIRKO	(TURRIS)
PUGLIESE SAMUEL	(TURRIS)
SCACCABAROZZI JACOPO	(TURRIS)
ARTISTICO GABRIELE	(VIRTUS FRANCAVILLA)
BIONDI KEVIN	(VIRTUS FRANCAVILLA)
FORNITO GIUSEPPE	(VIRTUS FRANCAVILLA)
GIOVINCO GIUSEPPE	(VIRTUS FRANCAVILLA)
LUCATELLI IGOR	(VIRTUS FRANCAVILLA)
POLIDORI ALESSANDRO	(VIRTUS FRANCAVILLA)
ZUPPEL DIEGO	(VIRTUS FRANCAVILLA)
CASAROTTO MATTEO	(VIRTUS VERONA)
DAFFARA MANUEL	(VIRTUS VERONA)
TOFFANIN FRANCESCO	(VIRTUS VERONA)

IL GIUDICE SPORTIVO

Dott. Stefano Palazzi

Si precisa che i predetti provvedimenti potranno essere impugnati con ricorso da presentarsi con le modalità e i termini stabiliti dall'art. 71 C.G.S.

Il contributo previsto per il reclamo potrà essere pagato tramite una delle seguenti modalità:

- addebito su conto campionato;
- assegno circolare non trasferibile intestato a F.I.G.C. Roma;
- bonifico bancario IBAN F.I.G.C. IT73R0100503309000000010000

Gli importi delle ammende irrogate con il presente Comunicato saranno addebitati sul conto campionato delle società

**Publicato in Firenze 18 Settembre 2023**

IL PRESIDENTE  
Matteo Marani